



Alla cortese attenzione

Giorgio Gori,
sindaco di Bergamo

E p.c.

Francesco Valesini,
Assessore Riqualificazione urbana,
urbanistica, edilizia privata, patrimonio

Marzia Marchesi,
Assessora Verde pubblico, edilizia
residenziale pubblica, affari generali,
educazione alla cittadinanza, pace, legalità e
trasparenza, pari opportunità

Stefano Zenoni
Assessore Ambiente e mobilità

Egregi signori,

con la presente le sottoscritte associazioni, portatrici di interessi comuni ai sensi della normativa regionale vi propongono alcune modifiche ed integrazioni da farsi al regolamento edilizio per come è stato modificato dal Consiglio Comunale integrandovi il regolamento del Verde.

Ci permettiamo di ricordarvi che per dare piena efficacia a questa integrazione sarebbe opportuno attivare il **Piano del Verde** e il **PRIC - Piano Regolatore dell'illuminazione Comunale**.

Le osservazioni che vi presentiamo – che auspichiamo possano essere utili contributi – si pongono l'obiettivo di migliorare la qualità urbana individuando una via di sviluppo che sia sostenibile per l'ambiente, l'economia e la società. Riteniamo che progettare nel rispetto della biodiversità è, inoltre, una grande opportunità per migliorare la qualità di vita dei cittadini.

A seguire alcune considerazioni nel dettaglio:

- a) Molte delle osservazioni che vi proponiamo vanno nella direzione di diversificare e arricchire la presenza di specie animali in modo da prevenire o limitare la presenza di quelli considerati "problematici" quindi indesiderati o che possono causare, per la loro numerosità, danni agli edifici e ai suoi abitanti; stiamo parlando per esempio di ratti, topolini domestici, colombi, zanzare. Per ottenere ciò, essenziale è mantenere nei palazzi e nelle case della città siti di rifugio e nidificazione per una ricca popolazione animale, spesso invisibile ai più, la quale intesse relazioni di controllo di una specie sull'altra. D'altro canto, in occasione di manutenzioni straordinarie su coperture di edifici, o in caso di consistenti ristrutturazioni, restauri o demolizioni, riteniamo, in ossequio alle Direttive europee e alle leggi nazionali per la protezione della fauna selvatica, introdurre indicazioni sulla sua

tutela, di quella dei loro nidi e di alcuni accorgimenti per non causare loro dei danni o limitarne la circolazione.

Un'altra parte importante delle osservazioni si propone di garantire un approccio strategico per una corretta gestione sostenibile del verde urbano.

Da questo punto di vista il **Piano del verde** rappresenta lo strumento necessario integrativo della pianificazione urbanistica generale, che stabilisce, in base alle priorità determinate dalle esigenze del territorio, gli obiettivi previsti in termini di miglioramento dei servizi ecosistemici, gli interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano a lungo termine, le risorse economiche da impegnare e le modalità di monitoraggio degli obiettivi raggiunti (previsti dal Piano stesso) e di coinvolgimento delle comunità locali.

Va sottolineato che una corretta manutenzione e gestione, oltre a migliorare la qualità del verde, riduce la necessità di interventi di emergenza e previene possibili eventi pericolosi per le persone e le cose. A tal fine appare opportuno prevedere **requisiti minimi di competenza** posseduti dal personale che svolge il servizio e di formazione continua degli operatori che garantisca la qualità del servizio nel tempo. Le realizzazioni e le riqualificazioni di aree esistenti devono *“considerare come fattore prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e integrarsi nell'infrastruttura verde urbana.”*¹

Parimenti l'attivazione del **PRIC** può consentire all'amministrazione comunale di censire le consistenze, pianificare in maniera organica lo sviluppo della rete di illuminazione pubblica, decorativa e degli spazi privati esterni rispetto alle scelte urbanistiche, programmare gli interventi di riqualificazione secondo un ordine di priorità definito e identificare le risorse economiche necessarie.

In questo modo l'illuminazione pubblica si può trasformare in uno strumento per la migliore qualità della vita dei cittadini e per la tutela della biodiversità urbana.

b) Pertanto si propone che, in sede di approvazione definitiva vi sia l'impegno, con tempi certi, di completare questo Regolamento con il Piano del Verde e con il Piano Regolatore dell'Illuminazione, nonché prevedere figure professionali dedicate nella pianta organica, specializzate in materia agronomica e paesaggistica, garantendo loro adeguati aggiornamenti sulle più moderne tecniche di manutenzione del verde. Anche nel caso di progettazione interna agli uffici si tenga conto delle professionalità richieste nei CAM di cui al paragrafo successivo.

In data 4.4.2020 è stato pubblicato il D.M. sui Criteri Minimi Ambientali (D.M. 10.03.2020) che entrerà in vigore a pieno il prossimo 4.8.2020. Riteniamo in tal senso che questo Regolamento in fase di controdeduzione e approvazione definitiva non possa non tenerne conto *al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, in particolare agli articoli 84-85-86-87 come modificati.

c) Questi quattro articoli dovrebbero essere riscritti e adattati recependo in maniera selettiva ed appropriata in riferimento allo strumento in oggetto (Regolamento Edilizio - Verde Urbano) i Criteri Ambientali Minimi contenuti nell'Allegato 1 del DM, più specificamente quelli contenuti nei punti:²

- **D.** Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione di aree esistenti

¹ Dalla "Premessa" del D.M 10/3/2020

² Dalla "Premessa" del D.M. 10/3/2020


- **E.** Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico
- **F.** Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - materiale florovivaistico
- **G.** Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - prodotti fertilizzanti
- **H.** Criteri Ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - impianti di irrigazione

Sottolineiamo inoltre due osservazioni: **Osservazione n.30 e l' Osservazione n.38** che permettono di allineare il regolamento edilizio rispettivamente alla delibera del Consiglio Comunale relativa al contrasto ai cambiamenti climatici e al progetto "la città delle bambine e dei bambini" a cui da anni la nostra città ha aderito.

Riteniamo, con queste osservazioni, di aver dato un contributo ad una migliore integrazione fra i diversi regolamenti. Auspichiamo, in futuro, l'avvio di un tavolo partecipato ai contributi degli Ordini, delle Associazioni, dei Comitati e dei cittadini in modo da costruire un regolamento più completo e al tempo stesso più organico di quello esistente.

Cordiali saluti,

Italia Nostra Bergamo
F.to Paola Morganti



Legambiente Bergamo
F.to Nicola Cremaschi



Lipu Bergamo
F.to Jennifer Pievani



Osservazione n.1

Art. 7 Presentazione delle istanze e dei titoli abilitativi autocertificativi

Aggiungere: Per quel che riguarda le istanze di abbattimento di alberi si prevede l'invio via PEC o la consegna manuale al protocollo dell'istanza corredata dalla documentazione indicata all'art.87 del presente regolamento.

A partire dalla data di protocollo della richiesta gli uffici hanno tempo 30 gg per richiedere eventuali integrazioni della documentazione o per negare l'autorizzazione a procedere.

In caso di mancata risposta vale la regola del silenzio/assenso.

Osservazione n.2

Art. 52 - Superficie permeabile

Dopo: La superficie permeabile non può essere inferiore al 30% della superficie territoriale/fondiarie per i complessi residenziali e misti, e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi, terziari o commerciali.

Aggiungere: Per le superfici permeabili deve essere presentato uno specifico progetto a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, o perito agrario, o agrotecnico, o dottore paesaggista, iscritto all'albo professionale congiuntamente a quella di un geologo.

Osservazione n.3

Art. 65 Misure di prevenzione per infestazioni di animali negli edifici

Dopo: Nella realizzazione degli edifici ovvero in sede di esecuzione di lavori di manutenzione di tetti o facciate, devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici atti ad evitare la sosta e l'entrata di animali.

Rimuovere: in genere. Nei sottotetti vanno rese impenetrabili, con griglie o reti, le finestre e tutte le aperture di aerazione. Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione, tutte le aperture in genere. Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, piuttosto che negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

Sostituire con: dannosi/indesiderati, preservando i siti di nidificazione delle specie di fauna protetta. (*direttiva n 79/409/CEE, L. 11 febbraio 1992 n. 157*) La messa in opera di dissuasori meccanici d'appoggio per uccelli quali fili ballerini, piani inclinati a 45° è consentita. Sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che non siano applicabili altre soluzioni tecniche antiappoggio, e i puntali abbiano la sommità piatta/arrotolata e siano flessibili al contatto.

Nei sottotetti e nei solai, le finestre e tutte le aperture di aerazione, per prevenire il degrado da fecalizzazione, vanno dotate di griglie o reti rigide non deformabili, con maglie di 5 cm per 5 cm, tali da impedire l'accesso a volatili di grande dimensioni e permettere il passaggio di chiropteri, lucertole, piccoli passeriformi.

Nelle cantine, nei vespai con intercapedine ventilata, piuttosto che negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, tutte le aperture sono da proteggere, senza ostacolare l'aerazione, con reti rigide non deformabili, a maglie di ampiezza uguale o inferiore a 1,5 cm.

Osservazione n.4

Art. 71 Parapetti

Alla fine dell'articolo aggiungere: i parapetti, se di vetro o di altro materiale riflettente o trasparente, devono avere marcature ben contrastanti e fitte, o essere di materiale opaco, sabbato o stampato.

Osservazione n.5

Art. 79 Interventi di recinzione

Aggiungere: “Per consentire la mobilità della fauna e per ridurre la frammentazione ecologica degli ambienti, le recinzioni dovranno consentirne il passaggio. Lo spazio libero tra il bordo inferiore della recinzione e il suolo dovrà essere di almeno 20 cm.”

Osservazione n.6

Art. 81 Aree verdi – Definizioni

Dopo il testo “Sul piano ambientale fornisce servizi eco-sistemici essenziali quali la conservazione della biodiversità, la mitigazione dell’isola di calore, la depurazione dell’aria, l’attenuazione del rumore, la difesa idraulica del suolo e, in generale, svolge una funzione di resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici.”

Aggiungere: Le aree verdi sono, inoltre, parte integrante del paesaggio urbano che contribuiscono a determinare come elemento identitario di una comunità. Il verde urbano produce anche un valore di tipo economico (dal turismo, all’agricoltura periurbana, all’incremento di valore degli immobili) e svolge una funzione di tipo sociale contribuendo al benessere e alla salute dei cittadini.

Osservazione n. 7

Art. 84 Criteri per la progettazione

Dopo: Per gli interventi sugli spazi verdi pubblici e su quelli privati, limitatamente ai casi in cui sono richiesti la realizzazione di opere di urbanizzazione, standard qualitativi o servizi, deve essere presentato un progetto, redatto secondo le indicazioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, a firma di professionista

Sostituire: abilitato iscritto all’ordine professionale dottori agronomi, o architetti, o architetti paesaggisti

Con: nel campo ambientale, paesaggistico, naturalistico, forestale, ingegneristico, geologico e urbanistico; il coordinamento del gruppo è affidato a figure professionali che garantiscano una visione interdisciplinare completa ed organica volta ad identificare il valore culturale del progetto in grado di valorizzare e migliorare concretamente il paesaggio.

Osservazione n.8

Art. 84 Criteri per la progettazione

Dopo: La qualità del verde, sia pubblico che privato, e di riflesso il contenimento dei suoi costi gestionali, ambientali e manutentivi, è vincolata al rispetto dei presupposti e dei criteri progettuali di seguito riassunti:

Aggiungere: - favorire la realizzazione di aree verdi permanenti nelle aree urbane abbandonate;

Osservazione n.9

Art. 84 Criteri per la progettazione

Modificare: non frazionare le aree da destinare a verde pubblico

Con: assicurare le connessioni tra aree da destinare a verde pubblico e favorire il massimo accorpamento delle superfici, evitando frammentazione e collocazioni residuali delle singole aree.

Osservazione n.10

Art. 84 Criteri per la progettazione

Aggiungere: - favorire la creazione di filari alberati lungo le strade, il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari e la creazione di giardini e orti, nonché l’individuazione e la designazione di nuove zone umide;

Osservazione n.11

Art. 84 Criteri per la progettazione

Modificare: - realizzare, in corrispondenza di strade ad alta percorrenza, barriere fonoassorbenti vegetali o costituite da materiali "inerti" (legno, vetro, altri materiali) o da terre armate o gabbionate; - -

Con: - realizzare, in corrispondenza di strade ad alta percorrenza, barriere fonoassorbenti vegetali o costituite da materiali "inerti" (legno o altri materiali) o da terre armate o gabbionate, prevedere l'utilizzo di barriere costituite da materiali trasparenti solo in situazioni in cui non è possibile utilizzare materiali opachi.

La Norma UNI 11160 sui sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra, prevede di utilizzare lastre con abrasioni orizzontali oppure con motivi ottenuti in serigrafia, allo scopo di avvisare la fauna avicola, tutelandola da urti accidentali.

Osservazione n.12

Art. 84 Criteri per la progettazione

Aggiungere: - presentare proposte di attività divulgative destinate ad aumentare la consapevolezza della comunità, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio verde urbano,

Osservazione n.13

Art. 84 Criteri per la progettazione

Togliere: I presupposti e vincoli progettuali di cui sopra potranno essere derogati in caso di impossibilità del rispetto di tali previsioni, per ragioni morfologiche delle aree da urbanizzare, da valutarsi insidacabilmente dal servizio competente in materia di verde pubblico/uso pubblico.

Osservazione n.14

Art. 85 Obblighi e divieti

Modificare: b) effettuare potature straordinarie senza preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale preposto alla tutela del verde.

Per potatura straordinaria si intende:

- una potatura che interessi branche con circonferenza maggiore di 40 cm;
- una cimatura;
- una capitozzatura

Con:

b) effettuare potature straordinarie senza preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale preposto alla tutela del verde.

Per potatura straordinaria si intende:

- una potatura che comporti asportazione di superficie fogliare e di massa legnosa superiori a quanto stabilito dal capitolato speciale del Comune di Bergamo e dalle buone regole dell'arte
- una potatura che comporti tagli con ferite di ampiezza superiore a quanto stabilito dal capitolato speciale del Comune di Bergamo e dalle buone regole dell'arte

Sono comunque vietati i tagli internodali e interventi non conformi alle buone regole dell'arte.

Per le potature ordinarie in forma obbligata (ad es. "a testa di salice", a tettoia, a spalliera, etc.) si rimanda a quanto stabilito dal capitolato speciale del Comune di Bergamo

Osservazione n.15

Art. 85 Obblighi e divieti

Modificare: in presenza di cantieri transennare la vegetazione esistente da conservare, ad una distanza minima dal tronco dell'albero o dai tronchi perimetrali di ml 2,00

Con: in presenza di cantieri transennare la vegetazione esistente da conservare, ad una distanza minima dal tronco dell'albero o dai tronchi perimetrali di m 2,00

Osservazione n.16

Art 86 Interventi di potatura

Modificare Art 86 Interventi di potatura

Con: Art 86 Interventi di potatura e manutenzione del verde

Osservazione n.17

Art 86 Interventi di potatura

Modificare: La potatura degli alberi, ad eccezione del platano (per cui si rimanda all'art. 84), si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

Con: La potatura degli alberi, ad eccezione del platano (per cui si rimanda all'art. 85), delle siepi e degli arbusti si effettua tenendo conto del periodo di nidificazione degli uccelli stanziali e migratori, salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

Osservazione n.18

Art. 87 – Abbattimenti di alberi

Modificare L'abbattimento degli alberi sul territorio del Comune di Bergamo si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

Con L'abbattimento degli alberi sul territorio del Comune di Bergamo si effettua tenendo conto del periodo di nidificazione degli uccelli stanziali e migratori e salvo che per interventi volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

Osservazione n.19

Art. 87 – Abbattimenti di alberi

Modificare:

La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione botanica e fitosanitaria indicante, per ciascuna pianta per cui si richiede l'autorizzazione, il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate a 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), e le condizioni fitosanitarie generali. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, o perito agrario, o agrotecnico, o dottore paesaggista, iscritti all'albo professionale;
- b) esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;
- c) planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione e degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione.

Con: La richiesta deve essere corredata da relazione botanica e fitosanitaria, esauriente documentazione fotografica e planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione di ogni pianta per cui si richiede l'autorizzazione e le necessarie informazioni sugli alberi che si andranno a piantare in sostituzione.

La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, o perito agrario, o agrotecnico, o dottore paesaggista, iscritto all'albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Osservazione n.20

Art. 87 – Abbattimenti di alberi

Modificare: “Alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione si deve provvedere nella stagione utile, e comunque entro 365 giorni.”

Con: “Alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione si deve provvedere nella stagione utile, e comunque entro 365 giorni nel rispetto di quanto stabilito per le potature all'articolo 86.”

Osservazione n.21

Art. 87 – Abbattimenti di alberi

Dopo: L'eventuale compensazione può avvenire in luogo diverso, concordato con gli Uffici comunali preposti alla tutela del verde, qualora risulti impossibile all'interno dell'area in cui è stato effettuato l'intervento di abbattimento.

Aggiungere: Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti da altrettanti esemplari di circonferenza non inferiore a 16/18 cm misurata a 100 cm dalla base.

Osservazione n.22

Art. 98 Manutenzione delle aree scoperte. Aree inedificate o abbandonate ed edifici in disuso

“Le aree libere e le pertinenze dei fabbricati devono essere mantenute in condizioni decorose e pulite. Si deve in particolare evitare che le stesse diventino ricettacolo di topi, rettili ed animali randagi o deposito di materiale abbandonato e che vi crescano erbacce.”

Modificare in “Le aree libere, le pertinenze dei fabbricati e le aree verdi devono essere mantenute in condizioni decorose e pulite. Si deve in particolare evitare che le stesse diventino ricettacolo di topi, rettili ed animali randagi o deposito di materiale abbandonato.”

Osservazione n.23

Art. 99 Lotti di terreno inedificati direttamente utilizzati per attività produttive o depositi

Dopo: b) presenza di quinte murarie o siepi atte ad evitare che l'area, vista dall'esterno, assuma un aspetto degradato o disordinato.

Aggiungere: Per quel che riguarda le siepi si dà indicazione di ricorrere all'impianto di siepi polispecifiche con specie arboree ed arbustive autoctone.

Osservazione n.24

Art. 100 Manutenzione ed interventi sulle facciate

Dopo: Tutti gli interventi da realizzare sui prospetti e sui fronti degli edifici, ivi compresa l'intonacatura, la tinteggiatura e la colorazione dei serramenti esterni, devono essere coerenti ed unitari rispetto alle caratteristiche architettoniche del fabbricato e devono rapportarsi con il contesto circostante al fine di assicurare una significativa integrazione armonica.

Aggiungere: L'integrazione armonica deve tenere in considerazione l'edificio anche come possibile monumento vivo, ossia come sito che ospita la fauna inurbata da preservare.

Osservazione n.25

Art. 100 Manutenzione ed interventi sulle facciate

Dopo: E' vietato utilizzare la facciata per collocarvi elementi aggiuntivi ad eccezione dei servizi primari, e di quanto indicato all'art. 112 (Prescrizioni edilizie per le attività terziarie, commerciali ed artigianali comprese nel perimetro dell'elaborato PR 11 del Piano delle Regole). Sono fatte salve le vetrinette le insegne aventi finalità pubblicitaria per le quali si applica l'apposito regolamento.

Aggiungere: I nidi a compensazione di siti di riproduzione dell'avifauna eliminati durante lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria sono permessi.

Osservazione n.26

Art. 102 Intonacatura e colorazione di prospetti e facciate

Dopo: La finitura delle facciate deve essere eseguita con materiali adatti allo scopo e durevoli. E' escluso l'utilizzo di materiali plastici e vernici protettive trasparenti ad elevata lucentezza.

Aggiungere: Nel rifacimento delle facciate è auspicabile, sotto ai cornicioni degli edifici per una altezza minima di 20 cm, utilizzare intonaco rugoso per agevolare la costruzione di nidi di rondini e balestrucci

Osservazione n.27

Art. 102 Intonacatura e colorazione di prospetti e facciate

Modificare: Per l'utilizzo di facciate continue e di vetrate a specchio può essere richiesta la presentazione di uno specifico studio preliminare di inserimento nel contesto.

Con: Per l'utilizzo di facciate continue e di vetrate è obbligatoria la presentazione di uno specifico studio preliminare di inserimento nel contesto e che tenga conto di accorgimenti atti a evitare o a ridurre l'impatto con l'avifauna. A questo scopo utilizzare un prodotto con un tasso di riflessione inferiore al 15%, in aggiunta a marcature ben contrastate delle superfici, che devono interessare il 15-25% della superficie, oppure preferire un prodotto opaco, sabbiato o serigrafato.

Osservazione n.28

Art. 122 Riduzione effetto "isola di calore"

Modificare: si consiglia di adottare accorgimenti in grado di limitare l'effetto "isola di calore" attraverso incremento delle aree drenanti e libere da costruzioni o altri metodi analoghi (bioedilizia) opportunamente documentati.

Con: devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per limitare l'uso della climatizzazione estiva: tetti verdi, sistemazione a verde delle aree pertinenziali degli edifici, incremento delle aree drenanti e libere da costruzioni o altri metodi analoghi (bioedilizia) opportunamente documentati.

Osservazione n.29

Art. 124 Illuminazione artificiale e impianti elettrici

Modificare con Art. 124 Illuminazione artificiale, impianti elettrici e misure relative all'inquinamento luminoso

Osservazione n.30

Art. 124 Illuminazione artificiale e impianti elettrici

Modificare: In caso di rifacimento dell'impianto elettrico, per l'illuminazione artificiale devono essere

Con: Nella realizzazione di impianti di illuminazione, ovvero nella manutenzione degli stessi,

Osservazione n.31

Art. 124 Illuminazione artificiale e impianti elettrici

Modificare: Gli impianti luminosi delle aree esterne devono rispettare le indicazioni della vigente normativa (legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31) in materia di emissioni luminose verso la volta celeste

Con: Gli impianti luminosi delle aree esterne (aree verdi, piste ciclopedonali, urbanizzazioni ecc.), conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada devono rispettare le indicazioni della vigente normativa (legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31) in materia di emissioni luminose verso la volta celeste per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e dei diversi equilibri biologici.

Osservazione n.32

Art. 124 Illuminazione artificiale e impianti elettrici

Modificare: Inoltre, gli impianti di illuminazioni delle aree esterne cedute all'Amministrazione Comunale (aree verdi, piste ciclopedonali, urbanizzazioni ecc.), conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, devono prevedere l'impiego di lampade a tecnologia L.E.D. o tecnologia equivalente, ovvero a minor consumo energetico.

In generale, gli impianti elettrici installati devono presentare tutti gli accorgimenti necessari atti a ridurre i consumi elettrici al minimo, quali interruttori a presenza e temporizzati, illuminazione notturna correttamente disposta in modo da ridurre il numero di punti luce necessari.

Con: In generale, gli impianti elettrici installati devono presentare tutti gli accorgimenti necessari atti a ridurre i consumi elettrici al minimo e a evitare il disturbo della fauna selvatica (insetti, uccelli, piccoli mammiferi e rettili) e della flora quali:

- la completa schermatura, in modo che la luce non possa sfuggire direttamente verso l'alto (ULOR), ma sia indirizzata totalmente a terra (DLOR)
- l'utilizzo di luci con lunghezze d'onda maggiori di 500nm (lampade ai vapori di sodio a bassa pressione 2100K o LED a luce ambra o bianca calda a temperature non superiori a 2700K). Da evitare lampade ad ampio spettro, con elevato contenuto di luce blu (come le lampade agli ioduri metallici e i LED bianchi)
- l'utilizzo di interruttori a presenza e temporizzati, al fine di spegnere le luci o diminuire sostanzialmente il flusso luminoso quando non ci siano utilizzatori a trarne vantaggio
- l'illuminazione notturna delle sole aree che necessitano di essere illuminate, regolando al minimo indispensabile i livelli di illuminazione, disponendo correttamente i punti luce necessari in modo da ridurre il numero degli stessi

Osservazione n.33

Art. 126 Cortili e cavedi

Aggiungere: Nei cortili e nei cavedi deve essere consentito il parcheggio in sicurezza delle biciclette di chi abita o lavora negli edifici da esso accessibili.

Osservazione n.34

Art. 126 Cortili e cavedi

Aggiungere: Nei cortili delle nuove costruzioni e degli interventi di sostituzione devono essere individuati spazi idonei per il parcheggio in sicurezza delle biciclette aggiuntivo rispetto a quanto previsto all'art. 132 nella misura maggiore tra almeno un posto bici ogni unità immobiliare e 2,5 posti bici ogni 100 mq. di s.l.p..

Osservazione n.35

Art. 126 Cortili e cavedi

Aggiungere: Nei cortili esistenti è favorito l'inserimento del verde anche tramite l'abbattimento di muri di confine di cortili adiacenti. La progettazione e la realizzazione di tutti gli spazi, anche attrezzati, deve essere unitaria.

Osservazione n.36

Art. 126 Cortili e cavedi

Aggiungere: Il Comune di Bergamo riconosce il diritto dei bambini e delle bambine al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili, così come nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere consentito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali. Il gioco dei bambini e delle bambine avverrà all'interno delle suddette aree, come sopra già individuate, con l'eventuale eccezione di quelle che verranno espressamente indicate, da apposita delibera condominiale, come interdette – in tutto o in parte – al gioco dei bambini e delle bambine. Tale eventuale interdizione potrà essere stabilita solo sulla base di fondati rischi, specificati in sede di delibera, per l'incolumità e/o per la sicurezza dei minori.

Articoli che si richiede di aggiungere:

Osservazione n. 37

Indicativamente tra il 97 e il 98

Prescrizioni per la tutela della fauna e avifauna nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Gli interventi edilizi su edifici di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R.380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi negli edifici dove siano presenti nidi di rondone comune, rondone pallido, rondone maggiore, rondine, balestruccio, rondine montana o chiroteri, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, dovranno essere eseguiti prevedendo la conservazione dei siti riproduttivi presenti. In caso di interventi che per ragioni progettuali debbano occludere cavità, fessure, nicchie o buche pontate ospitanti nidi, o asportare nidi costruiti si dovrà procedere, come compensazione, con l'apposizione di altrettanti nidi artificiali.

Per determinare la presenza di fauna nidificante è necessario prevedere l'intervento di un tecnico esperto naturalista. E' a disposizione un elenco di edifici, aggiornabile, in cui sono censiti gli edifici in cui sono presenti i siti riproduttivi delle tre specie di rondoni presenti sul territorio comunale.

Nel rifacimento delle coperture si applicano le seguenti prescrizioni:

- Tetti a coppi – lasciare libere le cavità venute a creare nella giustapposizione dei coppi, in particolare quelle della prima fila.
- E' vietata l'occlusione di tali nicchie con cemento o altro materiale o il posizionamento di pettini parapassero o aghi anticippione
- I fermacoppi, se presenti devono essere laterali, per lasciare l'accesso libero alla nicchia centrale.
- La grondaia, se presente, deve essere posizionata al di sotto delle aperture dei coppi o comunque rispettando l'altezza della vecchia grondaia.

Se i lavori non sono procrastinabili e interesseranno anche il periodo di nidificazione (rondone comune dal 25 marzo al 30 luglio; rondone pallido e rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre) si applicano le prescrizioni seguenti:

- montare i ponteggi e le reti di protezione prima dell'inizio del periodo di nidificazione (15 marzo)
- chiudere tutti gli accessi con rete di protezione a maglia di 1cm x 1cm o più fitta, a teli giustapposti e senza fessure superiori a 1-2 cm, così da evitare totalmente il tentativo, spesso mortale, di accesso della fauna ai nidi esistenti
- montare all'esterno delle impalcature, vicino ai vecchi nidi, cassette nido tanto numerose quanto lo sono i nidi attivi, rispettandone il più possibile le sembianze.

In caso di assoluta necessità di lavori urgenti a nidificazione in corso, è auspicabile non applicare i teli protettivi o comunque è necessario lasciare ampie aperture in corrispondenza dei nidi occupati per permettere l'accesso agli adulti in accudimento di uova e nidacei.

Nel caso di presenza di nidi

- nei cassonetti delle tapparelle
- nelle intercapedini che circondano gli infissi
- nel sistema di chiusura delle ante scorrevoli
- nelle strutture lignee del sottogronda
- nelle discontinuità fra sommità del muro e tavolato di appoggio di tegole

se a causa di interventi di manutenzione o sostituzione è prevista la sigillatura delle fessure di accesso, è necessario posizionare nidi artificiali a compensazione

Osservazione n. 38

Indicativamente tra il 100 e il 101

Vetri altamente riflettenti o trasparenti sono trappole mortali (causa collisione) per l'avifauna.

La riflettanza di alberi o del cielo sulle superfici vetrate, fa credere al volatile di trovarsi di fronte uno spazio aperto.

La trasparenza delle strutture può indurre l'uccello a credere che nessun ostacolo sia presente per raggiungere un albero posto dalla parte opposta.

Per questi motivi è importante ridurre al minimo le superfici trasparenti ed evitare le superfici specchianti. Un'altra strategia efficace per ridurre la mortalità dell'avifauna consiste nell'utilizzo di marcature di vario tipo. Si possono usare disegni, sagome o motivi geometrici come le strisce verticali molto efficaci. A prescindere dalla soluzione grafica impiegata, gli elementi che influiscono maggiormente sull'efficacia sono la spaziatura e la densità delle marcature. L'applicazione di sagome di rapace, alla luce dei più recenti studi, è ritenuta una tecnica superata, soprattutto per le nuove progettazioni, da utilizzarsi quale palliativo in strutture già realizzate e dove risulta impossibile utilizzare altri pattern.

Osservazione n.39

Chiediamo che al "**CAPO II - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE**" con riferimento a quanto presentato in alcune delle precedenti osservazioni, vorremmo che fossero aggiunti i riferimenti alle seguenti normative:

- D.M. 10 marzo 2020 n°90 *Criteria ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*. Il decreto entrerà in vigore il 4 agosto 2020.
- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*, non solo per quanto attiene l'art.5, ma anche per quanto attiene l'art. 3 che vieta il prelievo della fauna selvatica, e la distruzione dei nidi in quanto (art.1) *La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*.